



COMUNE DI ZEME

Provincia di Pavia

Piazza Matteotti,1 – 27030 Zeme

☎ 0384.54021 📠 0384.546914

comunezeme@libero.it

RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE

(R.S.A.)

Vicolo delle Scuole n.5

27030 ZEME (PV)

tel.0384/54438

REGOLAMENTO

La Residenza Sanitaria Assistenziale di Zeme, interamente realizzata con fondi propri del Comune, con i suoi servizi per gli ospiti e per gli utenti esterni, costituisce in questo momento l'insostituibile fonte di servizi di utilità sociale destinati a tutte le persone che necessitano di aiuto e testimonia l'impegno dell'Amministrazione Comunale verso le cosiddette "Fasce deboli".

ART. 1

La R.S.A. di Zeme accetta come ospiti persone di ambo i sessi senza distinzione alcuna di razza, religione e censo, con priorità di ingresso per i nati e residenti nel Comune di Zeme, ed in subordine per i residenti nello stesso.

In caso di disponibilità di posti verranno ammesse persone residenti in altri Comuni.

Per la riammissione alla RSA, dopo dimissioni volontarie o rinuncia, il richiedente non avrà alcun diritto di priorità.

ART. 2

Al fine di ottenere l'ammissione alla RSA il potenziale ospite deve compilare apposita domanda, uguale per tutte le RSA della Provincia, reperibile presso il Comune, presso la RSA o sul sito ASL di Pavia, indicando se trattasi di ricovero urgente, a breve termine o a lungo termine.

In ogni caso, per l'ammissione è necessaria l'assunzione da parte di Enti Pubblici o di terzi dell'obbligo di corrispondere la retta stabilita dalla Giunta Comunale e riportata sul "Contratto di ingresso" della RSA.

Per gli Enti pubblici l'assunzione dell'obbligo deve risultare da apposito atto deliberativo; per i terzi è sufficiente la stipula del "Contratto d'ingresso".

ART. 3

Fermi gli obblighi derivanti dall'impegno al pagamento della retta, ciascun ospite conserva la piena ed immediata disponibilità dei propri redditi.

ART. 4

Il Comune, sentito il parere del Responsabile Sanitario, esamina le domande di ammissione e predispone la graduatoria secondo l'ordine di ricezione al Protocollo comunale.

L'ammissione avviene secondo l'ordine di anzianità di presentazione delle domande e della accertata urgenza, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1.

La richiesta di ammissione ha validità di due anni ed è rinnovabile.

In ogni caso, la domanda di ammissione viene cancellata d'ufficio dopo due rinunce a distanza di almeno sei mesi l'una dall'altra.

ART. 5

Il richiedente ammesso alla RSA deve presentarsi alla data stabilita; a richiesta e soltanto per motivi di esigenza, può essergli concessa una proroga, salvo il fatto che il pagamento decorre dal giorno in cui è disponibile il posto per l'inserimento nella struttura.

Il pagamento dev'essere effettuato in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese e di un importo corrispondente alla permanenza per tutto il mese.

All'atto del primo ingresso dovrà essere immediatamente pagato l'importo relativo alla frazione di mese in corso e della cauzione di ingresso di € 1.000,00 (mille/00) che verrà restituita alla fine del rapporto.

ART. 6

In caso di assenza è garantita la disponibilità del posto, in seguito al pagamento della retta mensile.

La partenza ed il rientro devono essere comunicati al responsabile della struttura almeno tre giorni prima e devono essere autorizzati dallo stesso.

Durante il periodo di assenza, la responsabilità deve essere assunta da chi si fa carico dell'ospite.

Dal quindicesimo giorno di assenza (tranne che nel caso di ricovero ospedaliero) verrà richiesto all'ospite, oltre al pagamento della retta mensile, il rimborso delle somme corrispondenti al contributo sanitario che viene erogato dalla Regione Lombardia soltanto fino al quattordicesimo giorno di assenza.

In caso di dimissioni volontarie, l'ospite deve dare un preavviso di 10 giorni ed è soggetto al pagamento della retta pari all'intera mensilità in corso.

In caso di decesso, la retta è dovuta nella misura pari al 50% della retta mensile se l'evento si verifica entro la prima quindicina del mese, per intero se si registra tra il sedicesimo e il trentunesimo giorno.

ART. 7

Le rette sono stabilite dalla Giunta Comunale e sono determinate in base alle esigenze di bilancio, previa detrazione del contributo versato dalla Regione Lombardia.

In caso di ospiti provenienti da altre Regioni e in relazione ai quali non viene corrisposto il contributo sanitario regionale, l'ospite dovrà corrispondere, oltre alla retta mensile ordinaria, le spese sanitarie corrispondenti a quanto avrebbe corrisposto Regione Lombardia se l'ospite fosse stato residente in Regione.

Agli ospiti Zemesi viene applicata una retta agevolata, come meglio specificato nella "Carta dei Servizi".

Il cambiamento di residenza successivo all'ingresso nella RSA i Zeme, dovuto all'applicazione delle disposizioni legislative e normative in materia di assistenza sanitaria ed alle necessità contingenti a queste connesse, non ha effetti ai fini della qualificazione di Zemese ed alla conseguente applicazione di retta differenziata.

ART. 8

L'ammissione diventa effettiva dopo sessanta giorni dalla data di ingresso. Durante tale periodo, la direzione può dimettere l'ospite ritenuto non adatto alla vita in comunità oppure in condizioni sanitarie diverse da quelle dichiarate sulla domanda e incompatibili con la struttura.

ART. 9

L'ospite, all'atto dell'ingresso, deve essere munito di un corredo personale come da elenco allegato al presente regolamento, da rinnovarsi e mantenersi a cura e spese dell'ospite stesso.

ART. 10

La struttura è dotata esclusivamente di stanze a due letti.

L'assegnazione delle stanze e l'abbinamento degli ospiti è riservato al coordinatore della struttura.

Le coppie che ne fanno richiesta vengono ospitate nella stessa camera.

ART. 11

Dal momento dell'ammissione, l'ospite è tenuto a :

- osservare le regole contenute nel presente regolamento;
- mantenere in buono stato la camera che gli è stata assegnata e consentire al personale di servizio e a qualsiasi altra persona incaricata dall'Ente di entrare nella camera per provvedere alla pulizia, ai controlli e alle riparazioni.

ART. 12

L'ospite ammesso alla RSA può portare con sé, oltre agli effetti personali e agli indumenti (compatibilmente con la recettività degli armadi personali) le suppellettili e gli oggetti di arredamento che, a parere del responsabile, non siano incompatibili con le caratteristiche, con le dimensioni della camera, con il corretto e spedito adempimento del servizio e con le norme di sicurezza.

La responsabilità civile relativamente alle cose di proprietà di ciascun ospite è regolata dalle norme del Codice Civile.

ART. 13

L'Ente non assume responsabilità alcuna per valori conservati nelle stanze degli ospiti e declina ogni responsabilità per danni che possono derivare, non per sua colpa, agli ospiti e alle loro cose.

L'Ente, al fine di tutelare i beni di un ospite quando questi non fosse in grado di provvedervi responsabilmente, non permetterà ad alcuno di asportare cose di proprietà dell'ospite senza la necessaria autorizzazione scritta.

ART. 14

La RSA fornisce all'ospite (compreso nella retta), e a coloro che ne facciano richiesta dietro pagamento, il vitto preparato secondo le tabelle dietetiche, quantitativamente e qualitativamente rispondenti alle caratteristiche dell'utenza.

Il vitto deve conformarsi a caratteristiche di confezione, di presentazione e di appetibilità adeguate alle abituali esigenze degli ospiti.

Le diete particolari dovranno essere giustificate da apposita prescrizione del medico di struttura e dovranno essere rispettate.

Il menù deve essere esposto nei locali della RSA, in luogo visibile agli ospiti e ai visitatori.

L'assegnazione dei posti in sala da pranzo è riservata al personale all'uopo designato dalla direzione.

Gli ospiti dovranno accedere alla sala da pranzo non prima del segnale, puntualmente vestiti decorosamente.

L'ospite, salvo preavviso, deve essere presente all'orario dei pasti.

ART. 15

L'ospite, nel rispetto delle normali regole di convivenza, può ricevere i propri parenti ed amici, senza limiti di tempo, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Dalle ore 8.00 alle ore 9.30 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00, l'ospite non può ricevere le visite nella propria stanza.

Dalle ore 20.00 alle ore 8.00 l'ospite può ricevere visite, per giustificati motivi, solo se espressamente autorizzate dal responsabile della struttura.

ART. 16

L'uscita temporanea dalla struttura da parte degli ospiti, per i quali sia stata firmata apposita liberatoria di responsabilità da un familiare di riferimento, deve essere comunicata al personale in servizio, mediante compilazione dell'apposito documento di avviso di uscita, indicando l'ora prevista per il rientro.

Per l'uscita con i familiari è opportuno che il documento di avviso di uscita sia firmato da un familiare.

ART. 17

L'ospite:

- a) deve mantenere rapporti di reciproco rispetto e comprensione con il personale;

- b) nel caso debba segnalare inadempienze nel servizio o richieste straordinarie, può rivolgersi al personale di riferimento, al coordinatore, al medico o al legale rappresentante;
- c) non può pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal normale programma di servizio e non deve fare pressioni sul personale stesso per ottenere trattamenti di favore;
- d) deve curare la buona conservazione del materiale e dei locali concessi ad uso personale e comune.

ART. 18

All'ospite è fatto divieto di:

- fumare all'interno della struttura;
- abusare di bevande alcoliche;
- bestemmiare;
- giocare d'azzardo;
- svolgere attività illegali o comunque in contrasto con la condizione di ospite in una RSA;
- conservare nella camera generi alimentari deperibili o scaduti, vini e liquori. (può detenere biscotti, caramelle ecc., ma solo se compatibili con il suo stato di salute);
- detenere ed assumere farmaci se non prescritti dal medico della struttura;
- tenere nella camera mobili o apparecchi elettrici non autorizzati dalla direzione;
- tenere nella camera animali o oggetti che possano arrecare inconvenienti per la pulizia e l'igiene;
- usare nella camera stufe, fornelli e altri apparecchi che possano determinare situazioni di pericolo;
- asportare dalla sala da pranzo bottigliette d'acqua, vino, latte e qualsiasi altro cibo o bevanda.

L'ospite che volontariamente arrechi danno alla struttura o all'arredamento dovrà risarcire l'Ente.

ART. 19

L'ospite deve adeguarsi alle norme stabilite nell'interesse generale della comunità.

Gli ospiti che non dovessero osservare le norme del presente regolamento potranno incorrere in un richiamo verbale, in un ammonimento scritto o nelle dimissioni d'ufficio.

L'Ente può allontanare l'ospite con provvedimento motivato qualora questi:

- a) tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria,
- b) commetta gravi infrazioni del regolamento interno,
- c) sia moroso nel pagamento della retta (articolo 5 del "Contratto di ingresso")

ART. 20

In caso di decesso dell'ospite, il personale dell'RSA provvederà a darne immediato avviso ai parenti.

Questi dovranno dare corso a tutte le opportune incombenze per una decorosa sistemazione della salma e per la relativa sepoltura, incaricando apposita ditta, liberamente scelta, che dovrà provvedere, entro cinque ore dalla chiamata, alla realizzazione di tutti gli interventi necessari a garantire il mantenimento di adeguate condizioni igienico sanitarie per la salma e per i locali ove la stessa sarà collocata.

Qualora la ditta interpellata non provveda nei termini sopra esposti, o non adotti tutti gli accorgimenti per garantire il rispetto delle anzidette condizioni, l'Amministrazione si riserva la facoltà, sentiti i parenti ed il medico di sanità pubblica, di incaricare altra ditta disponibile, con oneri a totale carico dei parenti del defunto.

La direzione consegnerà gli effetti personali e quant'altro di proprietà del defunto agli effettivi aventi diritto.

ART. 21

Per quanto non specificato nel presente regolamento, si rimanda alla vigente "Carta dei servizi" e al vigente "Contratto d'ingresso".